

**COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE**  
**Provincia di Piacenza**

**REGOLAMENTO**  
**INCENTIVI SERVIZIO TRIBUTI**

**(Articolo 1, comma 1091, legge 30 dicembre 2018, n. 145)**

**Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 88 del 19.10.2020**

## PREMESSA

La Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n. 145) ha introdotto il comma 1091 dell'articolo 1 al fine di incrementare la capacità di contrasto all'evasione dei Comuni.

Il meccanismo delineato dal legislatore prevede la costituzione di un fondo utilizzabile sia per il potenziamento delle risorse strumentali degli uffici Comunali preposti alla gestione delle entrate sia per l'incremento delle risorse da destinare al trattamento economico accessorio del personale ivi impiegato.

Onde assicurare la spendita di somme "certe" il legislatore ha statuito che occorre fare riferimento al **"maggiore gettito accertato e riscosso, relativo agli accertamenti dell'imposta municipale propria e della TARI, nell'esercizio fiscale precedente a quello di riferimento risultante dal conto consuntivo approvato, nella misura massima del 5 per cento..."**.

La distribuzione del trattamento economico accessorio deve essere vincolata al raggiungimento di obiettivi che possano essere misurabili e valutabili ed incontra il limite del 15% del trattamento tabellare annuo lordo individuale.

Tale incentivo può essere riconosciuto sia al personale dei livelli e ai titolari di posizione organizzativa, sia al personale dirigenziale in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto Legislativo n. 75/2017 ed al principio di onnicomprensività della retribuzione dei Dirigenti di cui all'art.24 del D.Lgs.165/01.

L'incentivo si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione ed è liquidato sulla base delle somme effettivamente riscosse.

**Articolo 1**  
**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, comma 1091, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della disposizione normativa di cui al comma precedente, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico, volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

**Articolo 2**  
**(Soggetti interessati)**

1. Il presente regolamento si applica al personale in servizio presso il Settore II Economico-Finanziario, o personale interno all'Amministrazione Comunale, purché in ogni caso distaccato o assegnato, anche temporaneamente, al Settore stesso al fine di espletare l'attività di cui all'oggetto.
2. Oltre al predetto personale, sono soggetti interessati al presente regolamento:
  - Personale esterno comprendente collaboratori esterni al Servizio Tributi, composta da un numero variabile di personale appartenente ad altri servizi Comunali, individuato, sulla base del possesso di specifiche competenze tecniche specialistiche, dal Responsabile del Procedimento e d'Imposta sentito il Responsabile del Servizio.

**Articolo 3**  
**(Formazione professionale e strumentazione)**

1. Per il personale di cui al precedente articolo l'Ente:
  - promuove l'aggiornamento nell'ambito del piano di formazione del personale, consistente nella partecipazione a corsi di specializzazione, nell'approvvigionamento di testi e pubblicazioni anche attraverso l'abbonamento a riviste specialistiche, ecc.;
  - garantisce la dotazione di adeguati spazi operativi e relativi arredi, di adeguate e nuove strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo.
2. Ai fini di quanto previsto al comma 1, il Responsabile di settore coinvolto comunica annualmente, con eventuali aggiornamenti semestrali, le esigenze formative dei dipendenti nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.

## **Articolo 4**

### **(Costituzione del fondo)**

1. E' costituito un fondo nel quale confluiscono tutte le risorse destinate agli incentivi per le funzioni/attività di cui all'articolo 1, comma 1091 della L. 30 dicembre 2018, n. 145 nella misura stabilita al successivo comma 3.
2. Il compenso incentivante deve remunerare una produttività reale ed effettiva del personale interno, definita secondo un ben preciso percorso, che parte dalla previa definizione degli obiettivi e si conclude con l'accertamento del grado di realizzazione degli stessi. Pertanto, a inizio dell'esercizio, il Responsabile del Settore Economico-Finanziario definisce gli obiettivi e indica i soggetti partecipanti alle attività inserendoli organicamente nel Piano economico di gestione (PEG) dell'anno di riferimento. Al termine dell'esercizio, lo stesso Responsabile approva la relazione conclusiva – Report finale – predisposta dal Responsabile dell'imposta, inserendola nel rendiconto della gestione dell'anno di riferimento.
3. Il fondo per l'incentivazione viene costituito in via preventiva nella misura percentuale del 5% rispetto all'importo iscritto a Bilancio a titolo di recupero dell'evasione IMU e TARI.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:
  - a) per un ammontare pari all'90%, da ripartire secondo i criteri di cui al successivo comma 6, tra i soggetti di cui all'articolo 2;
  - b) per un ammontare pari al 10% alla costituzione del fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi di cui al successivo art. 7.

La liquidazione dell'incentivo è effettuata sulla base dell'effettivo riscosso relativamente agli accertamenti assunti.

5. Per somme riscosse, per le finalità di cui al presente regolamento, si intendono gli importi incassati nell'esercizio precedente a quello di definitiva quantificazione del fondo relativi agli accertamenti assunti nell'esercizio di riferimento del fondo, nonché gli importi incassati nell'esercizio precedente riferiti ad accertamenti assunti in anni precedenti nei quali era stanziato il fondo di cui al presente regolamento, in coerenza con le regole a suo tempo indicate da ARAN (RAL 1949 DEL 18/10/2017), come risultante dal rendiconto della gestione.
6. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo saranno di norma attribuiti ai componenti il gruppo di lavoro nell'ambito delle seguenti percentuali, oltre a quanto previsto dai successivi commi:

• Responsabile del Settore II Economico-Finanziario	25%
• Personale del Servizio Tributi	50%
• Personale del Servizio Economico-Finanziario	25%
7. Le somme accantonate nel fondo per l'incentivazione confluiscono nel fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane, di cui all'art. 67 CCNL Comparto Funzioni Locali del 21.05.2018.

## **Articolo 5**

### **(Liquidazione del compenso incentivante)**

1. La ripartizione è di competenza del Responsabile del Settore II Economico-Finanziario sulla base della relazione conclusiva di cui all'articolo precedente mentre la liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del Segretario comunale.

2. Nel caso in cui non siano stati rispettati i termini per l'approvazione dei documenti contabili stabiliti dal D.Lgs. 267/2000 l'incentivo non sarà liquidabile.

## **Articolo 6**

### **(Limiti alla liquidazione del compenso incentivante)**

1. Le somme che costituiscono la quota del fondo destinata all'incentivazione del personale sono inclusive degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'Ente.
2. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, non possono superare l'importo del 15% del trattamento economico tabellare per tredici mensilità del CCNL vigente.
3. L'importo complessivo, non potrà essere superiore alla percentuale delle entrate stabilita dalla legge nel limite massimo del 5% secondo la ripartizione di cui all'art.4.  
Gli importi distribuiti opereranno in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 solo se i documenti di bilancio siano stati approvati nei termini.
4. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite di cui al precedente comma 2 del presente articolo, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del Servizio Tributi di cui al successivo articolo 7.

## **Articolo 7**

### **(Fondo per il potenziamento delle risorse strumentale del Servizio Tributi)**

1. Il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati ed al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito dal 10% del fondo di cui al precedente art. 4, nonché dalle somme che eccedono il limite del 15% del trattamento tabellare di cui al precedente art. 6. L'accantonamento al fondo non sarà effettuato qualora il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e il rendiconto dell'esercizio precedente non siano approvati entro i termini stabiliti dal D.lgs. 267/2000.
2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione di software specifici, l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento del Servizio Tributi, l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla strutturazione di nuovi strumenti di dialogo e di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del servizio Economico-Finanziario. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

## **Articolo 8**

### **(Violazione degli obblighi di legge o di regolamento)**

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

### **Articolo 9**

#### **(Informazione e confronto)**

1. L'ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

### **Articolo 10**

#### **(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.
2. Le attività poste in essere dal Servizio Tributi dall'inizio dell'anno 2020 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.